

### **Trasferimento all'estero di dati**

In taluni casi di trasferimento dati verso fornitori cloud aventi sede o datacenter extra-UE, tali fornitori sono soggetti ai poteri di regolamentazione di autorità pubbliche locali e in alcune situazioni, in base alla normativa estera, (negli USA: la Federal Trade Commission, l'Art. 702 della FISA e l'Executive Order EO 12333) l'importatore potrebbe essere obbligato a comunicare i dati personali trasferiti, in risposta a richieste pervenutegli da autorità pubbliche, per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale (es. antiterrorismo) o di applicazione della legge locale (con conseguenti possibili accessi ai dati, di cui l'importatore in base alla normativa locale potrebbe dover non dare avviso all'esportatore e all'interessato, i quali non potranno quindi esercitare i relativi diritti normalmente riconosciuti dal GDPR).

Pertanto, in astratto, non si può escludere il rischio che in determinate quanto eccezionali situazioni legate ai citati specifici requisiti l'autorità pubblica estera possa trattare tali dati senza che si applichino all'interessato tutele sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal GDPR. Tuttavia, il rischio che in concreto ricorra effettivamente un interesse dell'autorità pubblica americana ad applicare ai dati trasferiti la normativa locale appare essere di fatto ragionevolmente trascurabile sulla base delle seguenti circostanze:

i) la prestazione dell'esportatore (IEG) in favore degli interessati di cui l'importatore tratta i dati e il conseguente trattamento dati, hanno un oggetto limitato (l'erogazione di servizi fieristici) e uno scopo limitato (la gestione di processi tecnico-organizzativo funzionali ai citati servizi e l'adempimento di obblighi di legge); la prestazione non comporta la pubblicazione di opinioni personali, commenti o informazioni simili, né la messa a disposizione di servizi o prodotti impiegabili in attività contro la sicurezza nazionale;

ii) risultano circoscritte le tipologie di dati personali trasferiti (es. dati anagrafici, di contatto, contrattuali, amministrativi); non vengono trasferiti categorie particolari di dati (es. su opinioni politiche e religiose, biometrici); sono limitate le categorie di interessati cui i dati si riferiscono (espositori, visitatori, partecipanti a Manifestazioni, buyers, giornalisti, relatori) e le stesse riguardano operatori appartenenti a categorie merceologiche o economiche che non sono ragionevolmente rilevanti con riguardo a finalità di sicurezza nazionale (es. turismo, wellness, movimentazione macchine, attività sportive, e via dicendo).

Pertanto, IEG reputa che le CCS applicate nel rapporto con gli importatori (in particolare USA) in concreto garantiscano effettivamente una tutela dei diritti degli interessati sostanzialmente analoga a quella prevista dal GDPR, a prescindere dall'applicazione di eventuali misure supplementari al trattamento in esame.

L'adozione di misure supplementari pattizie da parte di IEG nei confronti degli importatori (es. obblighi di comunicazione degli accessi pubblici, facoltà di sospendere o cessare il trasferimento e di risolvere il contratto con l'importatore, e simili), potrà essere introdotta in qualsiasi momento da parte dell'esportatore all'esito di eventuali indicazioni fornite agli operatori dall'EDPB – European Data Protection Board all'esito della sentenza delle Corti di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE del 17 luglio 2020 che ha dichiarato invalida nei rapporti UE la convenzione bilaterale denominata "Scudo Privacy").

Il trasferimento dei dati verso il Paese extra-UE avviene comunque anche perché è necessario all'esecuzione di i) un contratto concluso tra l'interessato e IEG e/o di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, oppure ii) di un contratto stipulato tra IEG ed un'altra persona fisica o giuridica (es. ns. società controllata, fornitore, aventi sede extra-UE, ecc.) in favore dell'interessato.